

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1779

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2002

—————

Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le istituzioni hanno compreso da tempo che un sistema economico regge e tende allo sviluppo quando si determinano le condizioni per liberarlo dai gangli della criminalità comune ovvero organizzata. Purtroppo, a lungo è stato trascurato un altro aspetto di grande rilievo, molto spesso sottovalutato, che è legato alla trasparenza dei processi decisionali. Molto spesso tali processi decisionali sono tutt'altro che trasparenti, anzi creano condizioni di inopportunità grave che non toccano aspetti di illegittimità e illiceità solo a causa di carenze legislative che è opportuno rimuovere.

È il caso di alcune parti dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, più precisamente le lettere *i*) ed *l*) che con questo disegno di legge si intendono sopprimere. Esse prevedono che il Comitato portuale sia composto da armatori, industriali, imprenditori, di cui agli articoli 16 e 18 della medesima legge, spedizionieri, agenti e raccomandatori marittimi, autotrasportatori operanti nell'ambito portuale (lettera *i*), nonché da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale. Da tanto si evince quanto incongruenti e incompatibili siano tali norme con l'esigenza di trasparenza e legittimità. Semmai, è facile rilevare condizionamenti e commistioni d'interessi che alterano il normale e corretto equilibrio della concorrenza imprenditoriale.

In questi otto anni trascorsi dalla data di entrata in vigore della legge citata, tali or-

gani sono stati molto spesso condizionati dagli interessi particolari degli operatori: ogni intervento di ribasso delle tariffe dei servizi portuali è stato impedito dai rappresentanti del servizio interessato presenti all'interno del Comitato e ogni provvedimento per limitare la perdurante situazione di monopolio nell'impiego di manodopera portuale è stato osteggiato. Peraltro tale anomalia ha non di rado svilito la più importante e delicata funzione che il legislatore ha inteso conferire all'Autorità portuale: quella connessa al concetto stesso di «Autorità», mutuato dal diritto anglosassone, e cioè di organo indipendente, di garanzia e controllo delle attività private, in nome della tutela degli interessi pubblici della libertà d'impresa, della eliminazione delle situazioni di monopolio, della concorrenzialità.

Non è, infatti, esagerato dire che molti Comitati portuali hanno operato alla stregua di comitati di affari, rendendo vani i tentativi di dare effettività ai suddetti interessi pubblici e limitando la competitività del sistema portuale; e, soprattutto, creando modelli imprenditoriali fondati su illegittimità sostanziali che hanno costituito il substrato culturale per la diffusione della illegalità formale. Da queste considerazioni ha preso vita l'iniziativa legislativa che sottopongo all'attenzione di questo ramo del Parlamento nella consapevolezza della opportunità di contributi migliorativi che lo rendano sempre più aderente alla realtà in cui operiamo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, le lettere *i)* ed *l)* sono soppresse.

